



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAVE, TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE e
Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2024

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. – Con le norme proposte si intende apportare integrazioni al titolo *V-bis* del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, al fine di inserirvi il capo *I-bis* dedicato a disciplinare, in maniera specifica, l'utilizzo del sistema di prevenzione di cui all'articolo 30-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo nell'ambito del rafforzamento dei presidi antiriciclaggio, nonché della prevenzione e del contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in attuazione delle funzioni supplementari, di supporto ai menzionati settori, introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Il citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, con l'articolo 32-*bis*, ha apportato talune modificazioni al titolo *V-bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010 volte a orientare l'azione di prevenzione e contrasto svolta dal sistema anche a supporto dei processi di adeguata verifica della clientela, nel perseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La finalità è quella di rafforzare i presidi antiriciclaggio, rendendo il sistema di prevenzione delle frodi più confacente alle necessità di protezione dal rischio di riciclaggio nei diversi settori di mercato afferenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, obbligati all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. Attraverso le nuove disposizioni sarà possibile, nei fatti, potenziare e semplificare il processo di adeguata verifica, in linea con le richieste provenienti

sia dagli intermediari finanziari sia dai professionisti, nonché contribuire a garantire l'integrità del sistema finanziario.

In particolare, con l'articolo 30-*novies*, viene istituita (comma 1) un'apposita sezione del sistema di prevenzione accessibile dai responsabili antiriciclaggio dei menzionati « soggetti obbligati » (comma 3) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, dedicata alla ricezione delle richieste di verifica e alla risposta in ossequio a tali richieste, la quale potrà essere di tipo semaforico ovvero, nei casi di elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conterrà dati e informazioni direttamente consultabili in relazione all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata (comma 2). È altresì prevista l'istituzione (comma 4) di un comitato tecnico con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare e ad automatizzare, ove possibile, le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati. Il comitato, per il perseguimento degli obiettivi, individua le linee di azione più idonee tese a:

individuare nuovi dati e informazioni da canalizzare attraverso il sistema di prevenzione;

affinare le strategie di utilizzo del sistema anche, se necessario, in accordo con le specifiche peculiarità dei settori di mercato coinvolti;

interloquire con le istituzioni, le Forze di polizia e gli enti pubblici e privati per ogni utile contributo sia in termini di informazioni, sia in termini di *know how*.

Il comitato assume carattere permanente, è nominato con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia. Il comitato, in ragione dei temi trattati, può essere integrato dai rappresentanti delle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli organismi di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del citato decreto legislativo. Tale configurazione « a geometria variabile », sperimentata con successo nel settore della prevenzione delle frodi, consente di fronteggiare a 360 gradi l'evoluzione delle strategie criminali.

I membri del comitato non percepiscono alcun compenso. Il comitato consta, altresì, di una segreteria tecnico/operativa composta da personale del Ministero dell'economia e delle finanze e da personale della Guardia di finanza, già operante presso il citato Dicastero nell'ambito del nucleo antifrode di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021. I componenti della segreteria del comitato dovranno essere dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di prevenzione e contrasto delle frodi finanziarie e del riciclaggio.

Si fa riferimento a personale del Ministro dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza in servizio presso il Dipartimento del tesoro, già impiegato nell'ambito della prevenzione e contrasto del reato di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento, con particolare riferimento alla gestione e conduzione del sistema di prevenzione del furto di identità.

Con l'articolo 30-*decies* (commi 1 e 2) sono disciplinate le categorie di dati oggetto di riscontro e di consultazione, ivi comprese

le fonti presso cui tali dati sono residenti, utili all'effettuazione e alla semplificazione del processo di adeguata verifica della clientela. Si fa riferimento, pertanto, sia ai dati oggetto di riscontro cosiddetti « storici », in quanto già previsti nell'ambito del sistema di prevenzione sin dall'avvio in esercizio (gennaio 2015), sia a nuovi dati e informazioni che saranno riscontrabili e consultabili, più precisamente: dati relativi a visure camerali, dati relativi alla sezione autonoma del registro delle imprese che contiene le informazioni sulla titolarità effettiva, dati relativi agli elenchi delle persone politicamente esposte. Lo stesso articolo prevede (comma 3) la possibilità di stabilire, previo parere del Comitato, ogni ulteriore dato idoneo al perseguimento delle finalità di prevenzione del reato di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla semplificazione dei processi di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 30-*undecies*, in analogia con il meccanismo tuttora in adozione per il segmento della prevenzione delle frodi, prevede (comma 1) che l'ente gestore, individuato in Consap S.p.a., autorizzi il singolo collegamento del sistema con le banche dati pubbliche e private presso cui i dati di interesse sono residenti. Tale processo avviene, evidentemente, in via automatizzata con criteri di riconoscimento/certificazione che garantiscono la sicurezza delle informazioni.

I soggetti obbligati all'effettuazione dell'adeguata verifica, per avvalersi del sistema, sono tenuti alla stipula di una convenzione con l'ente gestore e alla corresponsione di un contributo la cui entità risulti idonea alla piena copertura dei costi sostenuti dall'ente gestore per l'erogazione del servizio (comma 2).

L'articolo 30-*duodecies* stabilisce che le predette contribuzioni affluiscono all'ente gestore, il quale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze una rendicontazione separata che dia dettagliata evidenza dei costi sostenuti e delle somme introitate a titolo

di contributo. Tale previsione ricalca pedissequamente quanto già avviene in ordine all'incasso e alla rendicontazione delle contribuzioni e dei costi relativi ai soggetti aderenti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 141 del 2010. Per la gestione del segmento della prevenzione delle frodi sono stati redatti e formalizzati nel tempo 9 rendiconti annuali (dall'anno 2014 all'anno 2022).

L'articolo 30-terdecies prevede (comma 1) che la disciplina di dettaglio sia demandata ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di vigenza delle nuove disposizioni. Il decreto dovrà stabilire la collocazione del nuovo « segmento antiriciclag-

gio » nell'ambito della struttura del sistema di prevenzione, i singoli dati riscontrabili e informazioni consultabili, le modalità tecniche di ingaggio delle nuove banche dati da collegare al sistema, tutte le procedure e le modalità relative alla profilazione degli utenti, alle fasi di riscontro e consultazione, alla sicurezza e tracciamento delle operazioni. Allo stesso decreto sono delegati l'individuazione dei criteri di determinazione del contributo, l'importo del contributo, le modalità di riscossione. È inoltre disposto che lo schema di decreto sia sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali, la cui formalizzazione avviene entro venti giorni dalla trasmissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo *V-bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Sistema pubblico di prevenzione delle frodi »

b) all'articolo 30-*bis* è premessa la seguente partizione:

« CAPO I

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITÀ »;

c) dopo il capo I è aggiunto, in fine, il seguente:

« CAPO I-*bis*

UTILIZZO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE PER SVOLGERE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELL'USO DEL SISTEMA ECONOMICO E FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 30-*novies*. - (*Accesso all'archivio*)
- 1. I soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominati "soggetti obbligati", accedono ad apposita sezione dell'archivio di cui all'articolo 30-*quater* per inviare all'ente gestore richieste di verifica

dell'autenticità dei dati acquisiti dai clienti, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, necessari, anche in funzione del rischio di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto legislativo, all'adempimento dei suddetti obblighi.

2. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono altresì inviare all'ente gestore, con le medesime modalità di cui al comma 1, richieste di riscontro o di consultazione di ulteriori dati acquisiti dai clienti o relativi ai medesimi, contenuti nelle fonti di cui all'articolo 30-*decies*, comma 2, necessari all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata.

3. L'accesso all'apposita sezione dell'archivio è consentito ai soli responsabili anti-riciclaggio dei soggetti obbligati.

4. Allo scopo di assicurare il costante svolgimento delle funzioni di supporto alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nell'ambito del sistema di prevenzione, oltre al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare e ad automatizzare, ove possibile, le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati. Il comitato è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, dalla Direzione investigativa antimafia. La segreteria del comitato è assicurata da personale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da per-

sonale della Guardia di finanza, operante presso il citato Dicastero, dotato di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di prevenzione e contrasto delle frodi finanziarie e del riciclaggio. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato. Il comitato ha carattere permanente. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati più di due volte. Per la partecipazione all'attività del comitato non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il comitato è presieduto dal componente del comitato designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del comitato con i rappresentanti delle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli organismi di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), del citato decreto legislativo.

Art. 30-decies. - (Dati oggetto di riscontro e di consultazione) - 1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati acquisiti dai clienti in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale di cui all'articolo 30-novies, comma 1, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 30-quinquies.

2. Sono assoggettabili a riscontro o a consultazione gli ulteriori dati acquisiti dai clienti o relativi ai medesimi di cui all'articolo 30-novies, comma 2, detenuti da organismi pubblici e privati, contenuti nelle seguenti fonti:

a) visure camerali;

b) sezione autonoma del registro delle imprese deputata a conservare le informazioni relative alla titolarità effettiva delle im-

prese dotate di personalità giuridica e dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;

c) elenchi delle persone politicamente esposte.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del comitato di cui all'articolo 30-*novies*, comma 4, ogni altro dato, riscontrabile o consultabile, idoneo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 30-*novies*.

Art. 30-*undecies*. - (*Procedura di riscontro e di consultazione dei dati*) - 1. Ai fini del riscontro sull'autenticità o della consultazione dei dati contenuti nelle richieste inviate dai soggetti obbligati, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'apposita sezione dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo provvedono i soggetti obbligati che accedono all'apposita sezione dell'archivio, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo in grado di garantire il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*terdecies*.

Art. 30-*duodecies*. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Il contributo di cui all'articolo 30-*undecies*, comma 2, affluisce all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Art. 30-*terdecies*. - (*Termini, modalità e condizioni per l'utilizzo del sistema di prevenzione per svolgere funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio*) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la collocazione dell'apposita sezione nell'ambito della struttura dell'archivio di cui all'articolo 30-*quater* e i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)* del comma 2 dell'articolo 30-*decies*, da comunicare ai sensi del medesimo articolo 30-*decies*, comma 2;

b) le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-*decies*, comma 2;

c) le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*decies*, comma 2, sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro o di consultazione ai sensi dell'articolo 30-*undecies*, comma 2;

d) l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*undecies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione ».

€ 1,00